REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI | BARI, 30 DICEMBRE 2010 | N. **194** ***suppl.***

Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 20
"Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010".
Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 21
"Modifiche al Regolamento Regionale n. 22 del 6 aprile 2005- "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale)".
Pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 22
"Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche".
Pag. 6

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 23
"Modifiche al Regolamento Regionale n. 21 del 6 aprile 2005- "POR Puglia 2000-2006. Asse IV "Sistemi locali di sviluppo" Mis. 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche".
Pag. 7

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 20

"Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo *Statuto della Regione Puglia* (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Regolamento Regionale 26 giugno 2008 n. 9 e ss.mm. e ii.;

Visto il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009 n. 1;

Visto il Regolamento Regionale 26 maggio 2010 n. 13;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2995 del 28 dicembre 2010;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1. L'art. 6 (Disciplina temporanea) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così sostituito:

1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni:

I) I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell'art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
   a. al 45% per le microimprese;
   b. al 45% per le piccole imprese.

II) I limiti di cui al comma 7 dell'art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
   a. a euro 600.000,00, in caso di microimprese;
   b. a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.

III) Il contributo aggiuntivo di cui al comma dell'art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell'investimento in macchinari ed attrezzature e all'importo massimo di euro 100.000,00.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 29 dicembre 2010

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 21

"Modifiche al Regolamento Regionale n. 22 del 6 aprile 2005- "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale)".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo *Statuto della Regione Puglia* (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005 n. 22;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3004 del 28 dicembre 2010;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1. L'art. 16 (Cumulo e revoche) del Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato:

dopo le parole "*Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d)*." sono inserite le seguenti parole:

"Per le imprese beneficiarie che non hanno ottenuto, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, entro l'esercizio a regime la certificazione prevista dall'art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. J) Prestazioni ambientali è consentito il differimento del termine per la presentazione della relativa certificazione entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell'esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera J) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime".

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 29 dicembre 2010

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 22

"Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo *Statuto della Regione Puglia* (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Regolamento Regionale 30.12.2009 n. 36;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3005 del 28 dicembre 2010;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1. Dopo l'art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:

Art. 14 bis
(Disciplina transitoria)

1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni:

I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aumentato al 45%;

II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 200.000,00.

Art. 2

1. Dopo l'art. 20 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:

Art. 20 bis
(Disciplina transitoria)

1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 22 del Regolamento n. 36/09 entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni:

il livello minimo di fatturato registrato nell'esercizio precedente l'invio dell'istanza di accesso, di cui al comma 5 dell'art. 18 del Regolamento n. 36/09, è ridotto a 4 milioni di euro.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 29 dicembre 2010

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 23

"Modifiche al Regolamento Regionale n. 21 del 6 aprile 2005- "POR Puglia 2000-2006. Asse IV "Sistemi locali di sviluppo" Mis. 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo *Statuto della Regione Puglia* (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005 n. 21 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3006 del 28 dicembre 2010;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1. L'art. 16 (Cumulo e revoche) del Regolamento regionale n. 21 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato:

dopo le parole "Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d)." sono inserite le seguenti parole:

"Per le imprese beneficiarie che non hanno ottenuto, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, entro l'esercizio a regime la certificazione prevista dall'art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. k) Prestazioni ambientali è consentito il differimento del termine per la presentazione della relativa certificazione entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell'esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera K) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime".

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 29 dicembre 2010

VENDOLA

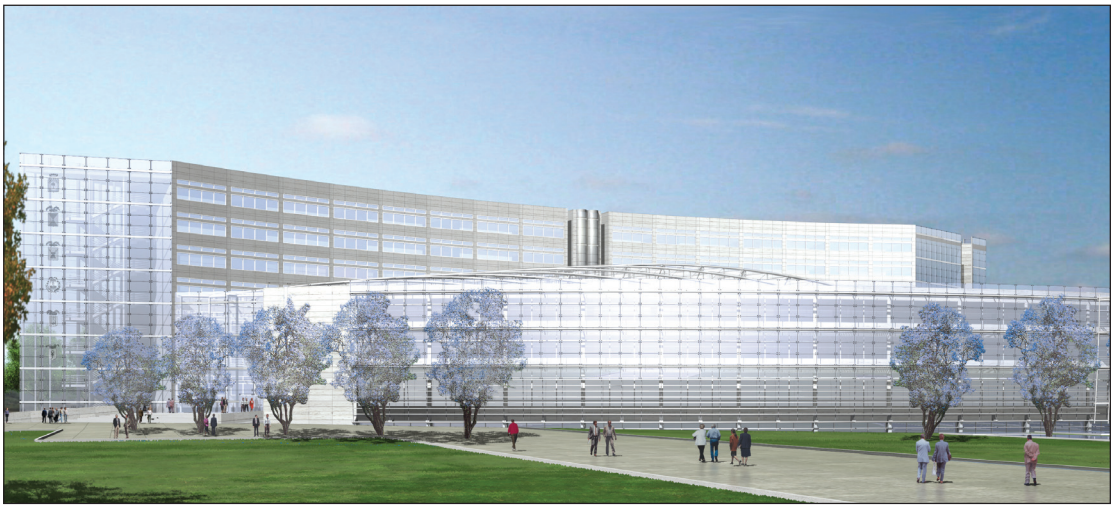

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza